

Riferimento alla seduta del 12 giugno 2008

Quesito (C.M. Mugello): Deliberazione GR 149/2008 (Reg. CE 1698/05 - programma di sviluppo rurale – approvazione documento attuativo regionale del PSR 2007/2013).

Quesito. La Deliberazione di GR 149/2008 al par. 3.1.3.2.14 “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” fa derivare dall’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 il divieto di cessione del bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Considerato che:

1. il soprarichiamato art. 72 prevede il mantenimento del sostegno finanziario a condizione che l’intervento non sia oggetto di modifiche sostanziali conseguenti al cambiamento dell’assetto proprietario del fondo o alla cessazione o rilocalizzazione dell’attività produttiva;
2. in base a quanto disposto dall’art. 72 il cambiamento dell’assetto proprietario, la cessazione e la rilocalizzazione dell’attività produttiva non sono motivi di decadenza in se stessi ma lo diventano se comportano modifiche sostanziali all’intervento oggetto del contributo del FEASR;
3. l’art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/05, prevede la possibilità di subentro di altro soggetto nel caso di cessione totale o parziale dell’azienda da parte del beneficiario; ai sensi del soprarichiamato art. 72 tale possibilità viene meno nel caso di modifiche sostanziali all’intervento cofinanziato conseguenti al subentro;

si ritiene che il divieto di cessione del bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico previsto dalla DGR 149/2008 vada limitato ai casi in cui comporti le modifiche sostanziali di cui all’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05.

In base alle suddette disposizioni, si ritiene quindi che sarebbe possibile consentire al beneficiario di cedere la propria azienda in tutto o in parte con la sola clausola che avvenga il subentro nell’impegno per tutto il periodo di vincolo.

Con nostra precedente nota prot. n. 719 del 17/01/2008, è stato posto analogo quesito di corretta interpretazione sui requisiti del subentrante riferito al Reg. (CE) 1257/99 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 345/2004, al quale non è ancora stata data risposta.

Chiediamo pertanto nuovamente conferma sulla correttezza delle interpretazioni di cui sopra con riferimento all’insieme del quadro normativo; in mancanza di osservazioni in merito da parte Vostra, che chiediamo di inviarci con cortese urgenza, questa Comunità procederà come indicato.

Si ritiene opportuno infine, allo scopo di consentire una univoca interpretazione della norma comunitaria, precisare in ambito normativo quale siano i casi rientranti nelle seguenti condizioni previste dall’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05:

- alterazione della natura dell’operazione di investimento (variazione di finalità o di settore produttivo dell’intervento?)
- condizioni di esecuzione dell’operazione di investimento (requisiti di accesso e di priorità?)
- indebito vantaggio (monetizzazione di un contributo a mezzo di cessione di un bene senza trasferimento del fondo con subentro negli impegni?)

Orientamento espresso:

Impegni ex post PSR 2007/13

In merito le linee guida sull’ammissibilità delle spese prodotte dal MiPAAF prevedono la seguente indicazione:

“Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione devono essere pari ad almeno cinque anni. Tuttavia, l’Autorità di gestione può stabilire criteri più restrittivi e

disciplinare i casi, le modalità e le condizioni in cui è possibile procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti, fatti salvi i cinque anni previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo”.

Mentre il documento attuativo regionale (DGR 149/08 e smi) dispone:

“Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.”

Le disposizioni sono molto chiare e sembrano rispondere esaustivamente alle questioni proposte.

Rimane da precisare che il riferimento all'articolo 44 del reg. CE 1974/06 non è pertinente in quanto tale articolo si riferisce esclusivamente ad impegni che costituiscono “*la condizione per la concessione di un aiuto*” (es. quelli che prevedono premi a capo e superficie, come per le misure agroambientali, o per il benessere degli animali ecc.) e non a misure finalizzate al sostegno di investimenti.